

## *Soccombenza virtuale: segue il principio di causalità*

Trib. Lamezia Terme, sez. civ., sentenza 21 febbraio 2013 (giudice Giusi Ianni)

### **SOCCOMBENZA CD. VIRTUALE – LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI – PRINCIPIO DI CAUSALITÀ – SUSSISTE**

*In virtù della soccombenza cd. virtuale – che è espressione del principio di causalità (Cass. 30 marzo 2010, n. 7625) – in forza del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c., le spese del processo vanno poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia. Causare un processo, tuttavia, significa anche costringere alla proposizione di un'iniziativa giudiziaria che poteva essere evitata grazie ad un comportamento esigibile della parte nei cui confronti la domanda è proposta. Non è, quindi, esente dall'onere delle spese la parte che, con un suo comportamento antiggiuridico, dovuto alla trasgressione di norme di diritto sostanziali, abbia provocato la necessità del processo (Cass., ss uu, 9 luglio 2009, n. 16092).*

### **FATTO E DIRITTO**

**1.** Va dichiarata cessata la materia del contendere sulle domande proposte da D

Quest'ultimo, infatti, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. aveva chiesto ordinarsi ad Equitalia ... s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria effettuata, ai sensi dell'art. 77 DPR 602/1973 su un'unità immobiliare di sua proprietà (sita in Lamezia Terme, ...), previo accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione medesima, eseguita in danno di soggetto non avente alcun legame con l'immobile gravato.

Nelle more dell'instaurazione del contraddittorio, Equitalia provvedeva alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria oggetto della domanda del D e si costituiva in giudizio chiedendo la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, avendo essa provveduto a quanto richiesto dall'attore non appena operate le dovute verifiche sull'istanza dell'odierno attore.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti anche il D riconosceva l'avvenuta cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, aderendo, quindi, alla richiesta di cessazione della materia del contendere, ma insistendo nella richiesta di condanna alle spese della convenuta, attivatasi solo a seguito della propria iniziativa giudiziaria.

**1.1.** Invero, la cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito che, tuttavia, può dirsi pienamente esistente nel nostro ordinamento processuale in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quale "diritto vivente", che la considera forma di definizione del processo a cui ricorre ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, cfr. Cass., 1 giugno 2004, n. 10478; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332; Cass., ss uu, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268; Cass. sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. 15 maggio 1997, n. 4283; Cass., 28 gennaio 1995, n. 1047)

La pronuncia va emessa, in particolare, d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta e sottopongano al giudice conclusioni conformi - intese, appunto, a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere - potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. in

tal senso: Cass., 1 aprile 2004, n. 6395; Cass., 1 aprile 2004, n. 6403; Cass., ss uu, 26 luglio 2004, n. 13969; Cass., 8 giugno 2005, n. 11962).

Proprio questa è la situazione che ricorre nel caso di specie.

Essendosi, pertanto, le parti date reciprocamente atto dell'avvenuta cancellazione dell'iscrizione ipotecaria oggetto del ricorso introduttivo e avendo il Desando insistito nella condanna alle spese di Equitalia, deve dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda principale e deve delibarsi sulle spese e competenze di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale.

2. Tanto premesso, ritiene questo giudice che le spese della presente fase cautelare debbano essere regolate secondo un principio di causalità, di cui la soccombenza, anche virtuale, è espressione (Cass. 30 marzo 2010, n. 7625), nel senso che le spese, in forza del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia. Causare un processo, tuttavia, significa anche costringere alla proposizione di un'iniziativa giudiziaria che poteva essere evitata grazie ad un comportamento esigibile della parte nei cui confronti la domanda è proposta. Non è, quindi, esente dall'onere delle spese la parte che, con un suo comportamento antiggiuridico, dovuto alla trasgressione di norme di diritto sostanziali, abbia provocato la necessità del processo (Cass., ss uu, 9 luglio 2009, n. 16092).

Nel caso di specie, a prescindere da ogni considerazione sulla colpevolezza o incolpevolezza di Equitalia in ordine all'esecuzione dell'iscrizione – che la società convenuta ascrive ad erronee informazioni riportate nei registri dell'anagrafe tributaria - è da ritenere che Equitalia .. s.p.a., con la sua condotta colpevolmente inerte a fronte dell'istanza stra-giudiziale del D, abbia dato causa all'instaurarsi del processo e debba, quindi, sopportarne le relative spese: già in data 2 luglio 2010 – e, quindi, ben tre mesi prima del deposito del ricorso introduttivo - infatti, l'odierna convenuta risulta aver ricevuto una richiesta di cancellazione fondata sui medesimi contenuti del successivo atto giudiziario, sicché essa avrebbe potuto attivarsi per la rimozione della situazione antiggiuridica – da essa stessa riconosciuta esistente – in tempi tali da evitare l'instaurazione del presente giudizio; o quantomeno, nel suo ruolo “pubblicistico” di agente per la riscossione, avrebbe potuto informare l'istante della presa in carico della richiesta e dei tempi presumibilmente occorrenti per le verifiche.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Lamezia Terme, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente decidendo sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto in data 2 ottobre 2012 da D nei confronti di Equitalia .. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Dichiarare cessata la materia del contendere rispetto alle domande di merito avanzate dall'attore nell'atto introduttivo;
2. Condanna Equitalia .. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione in favore di D, in forza del criterio della soccombenza virtuale, delle spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.340,82, di cui euro 140,82 per anticipazioni non imponibili ed euro 1.200,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge;
3. Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Lamezia Terme, 21 febbraio 2013

Il giudice  
dott.ssa Giusi Ianni